



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 23/26

15 Maggio 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

Letto il

Referto Arbitrale: pervenuto presso questo ufficio in data 10 /5/26

Nei confronti di: XXXXX Xxxxx Xxxxxxx

Qualità: Sostenitore

Società di riferimento: XXXX XXXXX XXXXX XX

GARA : Campionato Italiano GPG Under 14

Data: 9 Maggio 2026 **Luogo:** Riccione

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato non è pervenuto alcuno scritto difensivo;
- appurato che il prevenuto non è tesserato FIS ma che nelle circostanze dell'evento era sostenitore della società indicata in epigrafe del presente provvedimento;
- ritenuto che si è tratta di violazione relativa ad intemperanza di proprio sostenitore;
- considerato che l'atteggiamento assunto dal deferito così come descritto nel referto arbitrale e soprattutto in ragione delle ripetute richieste di cessare la turbativa, costituisce violazione del regolamento e dunque è meritevoli di sanzione;
- Visti gli artt. 18, 20 e 61 del regolamento di Giustizia
P.Q.M.
- Commina a Xxxx Xxxxxx Xxxxxx XX , la sanzione della multa di euro 300,00 per responsabilità oggettiva per i fatti dei propri sostenitori, stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento ai sensi dell'art. 20 co. 1 del RDG il giorno 15 Giugno 2026 secondo le modalità che saranno indicate dalla Segreteria Federale competente all'esecuzione delle sanzioni.
- Avverte la predetta Società Schermistica che in ipotesi di mancato pagamento entro il termine innanzi fissato sarà automaticamente inibita da qualsiasi attività federale ai sensi dell'art. 20 co. 2 RDG salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 23 co. 3 RDG.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Crati